

118/14

REpubBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale civile di Napoli

V^a sezione civile

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21763/11 R.G. avente ad oggetto *accertamento dell'obbligo del terzo*, passata in decisione all'udienza del 23/5/2013 con gg. 60 per scritti difensivi finali (consegnata il 17/9/13) e vertente

tra

Di Gabriele Raffaele, Emanuela, Carmela, Michelina e Agata Angela (tutti e 5 quali eredi legittimi di Di Gabriele Mario e Del Prete Concetta) e di Vaio Rosa, rapp.ti e difesi dagli avv.ti D.Fimmanò e S. Russo c/o cui elett.te domiciliano in Frattamaggiore al C.so Durante 142, giusta procura a margine della citazione,

C.F. DGBRFL62M12D1XOF - CF. DGBMVL67A51P388B ATTORI

C.F. DABENL64D45D1XOX - CF. DGBMHL69L68D1X0U.

C.F. DGBGNG77E58F839U e

consorzio CO.GE.RI. e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., dom.ti come in atti,

P.I. 01443080614

CONVENUTI contumaci

Conclusioni

come da verbale di udienza del 29/5/13.

1



Ragioni di Fatto e di Diritto

Con citazione per l'accertamento dell'obbligo del terzo notificata l'8/7/11 e poi in parte ripetuta il 9/1/12, a seguito di sospensione dell'esecuzione presso terzi n. 3008/10, i procedenti Di Gabriele Raffaele, Emanuela, Carmela, Michelina e Agata Angela (tutti e 5 quali eredi legittimi di Di Gabriele Mario e Del Prete Concetta come da allegata situazione di famiglia *integrale*) e di Vaio Rosa convenivano in giudizio il terzo Regione Campania (che aveva omissso di rendere la dichiarazione di quantità in detto procedimento esecutivo) e l'esecutato consorzio CO.GE.RI., chiedendo appunto accertarsi, in ordine alla precettata somma di complessivi euro 339.783,47, che lo stesso terzo fosse a sua volta debitore del consorzio di importi –sottoposti a vincolo di pignoramento- derivanti dal rapporto intercorrente tra tali soggetti, deducendosi in particolare che l'ente regionale fosse obbligato verso quest'ultimo per il rimborso delle somme già da esso anticipate nell'ambito delle operazioni di espropriazione per pubblica utilità eseguite *ex lege* 219/81.

I convenuti rimanevano contumaci.

In primo luogo, la Regione Campania non solo non è comparsa dinnanzi al GE per rendere la prescritta *dichiarazione di quantità* ma, come accennato, non si è costituita nemmeno nel presente giudizio, mancando perciò di formulare osservazioni o precisazioni in ordine all'azionata pretesa creditoria.

In secondo luogo, gli istanti-attori indicati in epigrafe hanno allegato missiva dell'ente regionale del 14/5/08 (prot. 0413043), sottoscritta dall'ing. L.A.M. Cicalese, missiva rivolta a vari consorzi tra cui il Cogeri, nella quale si invitano i destinatari a dettagliare, con prospetto aggiornato, le “somme occorrenti per la chiusura delle partite pendenti, distinguendo le somme già anticipate” da quelle ancora dovute o comunque *sub iudice*, e tutto ciò al premesso fine al fine di conseguire uno schema di sintesi delle “posizioni debitorie” derivanti dagli espropri operati per la realizzazione di infrastrutture *ex titolo* VIII legge 219/81 “trasferite al demanio regionale”.

2



1
Siffatta nota –relativa alle obbligazioni conseguenti ad opere di pubblica utilità *ex lege* 219/81 cit.- segnala e conclama tra l'altro, a ben vedere, l'*appropriazione* regionale delle opere medesime (e dei conseguenti costi), laddove riferisce, come testè detto, di infrastrutture appunto *trasferite al demanio regionale*.

L'acquisita titolarità delle opere porta con sé –evidentemente- l'obbligo finale di sopportarne gli oneri ed i corrispettivi.

Insomma, il complessivo contenuto della nota in commento e il riferimento più specifico appena indicato, in uno alla riferita circostanza la Regione Campania non abbia mai osservato nulla di diverso o contrario (tenendo in sostanza un contegno processuale ripetutamente *quiescente*), evidenziano nell'insieme, ad avviso dello scrivente, che, nell' *an*, l'ente regionale sia effettivamente debitore del COGERI per le causali già sinteticamente richiamate, aventi in sostanza ad oggetto il rimborso di somme già anticipate dal consorzio stesso nel quadro delle attività espropriative da quest'ultimo poste in essere *ex lege* 219/81, nell'interesse generale curato dall'ente regionale (gli istanti, peraltro, allegano anche due decreti ingiuntivi del Tribunale di Napoli del 15/10/10 e del 18/3/11, concessi a beneficio dello stesso consorzio contro la Regione Campania).

Rimane allora da verificare, nel *quantum*, sulla base delle deduzioni e delle produzioni in atti, quale sia l'entità di siffatta obbligazione.

Ebbene, il soggetto consortile, nel rispondere alla richiamata missiva regionale con propria nota dell'11/7/08 (ricevuta il 14/7/08), elenca tra l'altro le "ditte pagate a seguito di precetto" per complessivi euro 1.395.173: è del tutto evidente che già solo questo importo in sostanza anticipato (*pagato*) dal COGERI –per il quale occorre il ricordato rimborso da parte della Regione- rende quest'ultima debitrice verso il consorzio medesimo di somme certamente superiori rispetto a quelle azionate *in executivis* (e fondate, a loro volta, su sentenza definitiva di condanna n. 6769/09 della Corte di Cassazione per complessivi euro 289.666,47, con gli interessi legali dal 28/4/04 fino al soddisfo e spese processuali).

3



Insomma, i riferiti elementi complessivamente attestano, a giudizio dello scrivente, che la Regione Campania sia debitrice di CO.GE.RI. di somme sottoposte a vincolo di pignoramento (PPT n. 3008/10) ampiamente idonee a soddisfare tale pretesa esecutiva.

In tali sensi, la domanda di accertamento va pertanto accolta.

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'accertamento dell'obbligo del terzo proposto da Di Gabriele Raffaele, Emanuela, Carmela, Michelina, Agata Angela e di Vaio Rosa con citazione notificata l'8/7/11 e poi in parte ripetuta il 9/1/12, così provvede:

a) in accoglimento, dichiara che la Regione Campania è debitrice del consorzio CO.GE.RI. di somme sottoposte a vincolo di pignoramento idonee a soddisfare la pretesa creditoria azionata dagli odierni attori nel pignoramento presso terzi n. 3008/10;

b) condanna i convenuti in solido a pagare agli attori le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000, di cui euro 300 per esborsi, oltre CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Napoli il 29/12/13.

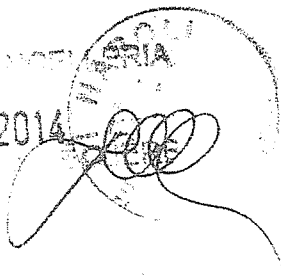
Il giudice unico

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luisa CARANGELO



RECEVUTO IN CANCELLERIA

17 GEN. 2014



4